

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3304}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

Proroga del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale di lavoratori della compagnia del ramo industriale e carenanti del porto di Genova

Presentato il 22 novembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 13 agosto 1984, n. 469, recante misure per fronteggiare la situazione dei porti prevede, all'articolo 6, la corresponsione per un anno del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova

Considerata l'avvenuta scadenza del periodo di corresponsione, si rende ora necessario prorogare in via le-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gislativa il trattamento di integrazione salariale.

La proroga assume carattere di necessità al fine di consentire il prosieguo dell'attuazione dell'opera di ristrutturazione della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti che è parte integrante del piano di sviluppo del porto di Genova, nonché di urgenza considerato che ai lavoratori interessati non viene at-

tualmente più corrisposto alcun trattamento.

Si fa inoltre presente che il decorso anno di concessione del trattamento ha comportato una spesa di lire 5 miliardi; sussiste, perciò, un residuo di lire due miliardi sull'originario stanziamento utilizzabili a parziale copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento di proroga, valutati in lire 4,5 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

1. La scadenza del periodo di corresponsione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori della Compagnia del ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 469, è differita di un anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1984, n. 469, e, quanto a lire 2.500 milioni, a carico delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.